

8. GARANTE PRIVACY – ILLECITO MONITORARE LO STILE DI GUIDA DEI DIPENDENTI

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, adottato a seguito di reclamo e successiva attività ispettiva, ha accertato l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato da un datore di lavoro nell'ambito di un programma di telematica satellitare installato sui veicoli aziendali assegnati ai dipendenti. L'istruttoria ha riguardato l'utilizzo di dispositivi telematici idonei a rilevare informazioni sui comportamenti di guida (frenate, accelerazioni, velocità, sterzate e curve), con assegnazione di uno punteggio mensile e classificazione del livello di rischio. I dati raccolti comprendevano informazioni relative sia ai viaggi professionali sia ai viaggi privati effettuati con veicoli concessi anche come fringe benefit. I dati risultavano conservati per 13 mesi e accessibili, con differenti profili, a supervisor e amministratori anche appartenenti ad altre società del gruppo.

All'esito del procedimento, l'Autorità ha accertato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), e 13, Regolamento (UE) 2016/679, in relazione ai principi di trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, rilevando l'inidoneità dell'informativa inizialmente resa agli interessati e l'assenza di una chiara individuazione dei ruoli e dei flussi di dati tra le società del gruppo.

È stata, inoltre, accertata la violazione dell'art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento, con riferimento al presupposto del legittimo interesse, in assenza di un adeguato bilanciamento rispetto ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati, nonché degli artt. 28 e 6, Regolamento, e dell'art. 2-quaterdecies, Codice, per la mancata designazione dei responsabili del trattamento e l'assenza di idonee istruzioni documentate.

Sotto il profilo lavoristico, l'Autorità ha rilevato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 88, Regolamento, in relazione agli artt. 113 e 114, Codice, connessi al mancato rispetto delle garanzie previste dall'art. 4, Legge n. 300/1970, in quanto il sistema, pur non prevedendo geolocalizzazione, consentiva un controllo sull'attività del lavoratore attraverso la raccolta e la valutazione sistematica dei dati di guida, comprensivi anche di quelli riferiti ai viaggi privati.

Il Garante ha, pertanto, dichiarato l'illiceità del trattamento e, ai sensi dell'art. 58, par. 2, Regolamento, ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti tramite il sistema telematico relativi ai viaggi privati sulla base dei quali veniva assegnato il punteggio comportamentale, nonché l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 120.000 euro, tenuto conto della natura delle violazioni accertate, della durata del trattamento, del numero limitato di interessati coinvolti e delle misure correttive successivamente adottate dalla società.